REAL DECRETO

SULL' ARROLAMENTO

DEGLI ARTIGLIERI LITTORALI

NELLE ISOLE DI PROCIDA, ISCHIA, CAPRI, PONZA, VENTOTENE, E S. STEFANO,

E NE' COMUNI DI GAETA E BORGO, MOLA, CASTELLONE, ITRI, SPERLONGA E MARANOLA:

TUTTI ESENTI DALLA LEVA MILITARE.

NAPOLI

TIPOGRAFIA DEL MINISTERO DI STATO DEGLI AFFARI INTERNI

NEL REALE ALBERGO DE' POVERI

1837.

Digitized by Google

Napoli 26 novembre 1837.

FERDINANDO II.

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE,

DI GERUSALEMME, ec.

DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec.

GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.

Dovendosi da un lato assicurare in modo stabile e meglio proporzionato la difesa delle batterie nelle Isole di Procida, Ischia, Capri, Ponza, Ventotene, e S. Stefano, e dall'altro stabilire il metodo come darsi luogo all'arrolamento del Corpo degli Artiglieri littorali ne' Comuni di Gaeta e Borgo, Mola, Itri, Sperlonga, Castellone, e Maranola, i quali con nostre Sovrane risoluzioni sono stati esentati dal fornire le quote delle leve, a patto di somministrare un numero quadruplo d'individui all' Arma medesima;

Visto il Real Decreto de' 2 luglio 1819, col quale le additate Isole furono esentate dalla leva;

Visto il Real Rescritto de' 19 maggio 1823, col quale fu confermata la risoluzione contenuta nell' anzidetto Real Decreto;

Digitized by Google

Visti il Regolamento de' 26 gennajo 1831 sull'organizzazione degli Artiglieri littorali, ed il Real Decreto de' 19 marzo 1834 sul reclutamento de' Corpi nazionali dell'Armata;

Considerando, che a ciascuna delle ripetute Isole è assegnato un contingente di Artiglieri littorali;

Considerando, eh' essendo esse esenti dalla leva, non può, in mancanza di volontarj, tenersi ivi al completo l'Artiglieria littorale;

Considerando, che, per essere ora anche i mentovati Comuni esenti dalla leva, sono nella stessa posizione delle ridette Isole, che lo erano dapprima; e che perciò l'arrolamento degli Artiglieri littorali sì negli uni che nelle altre può essere regolato da un metodo uniforme;

Volendo, che tal metodo sia coordinato ed alle norme fissate dal Regolamento organico del Corpo degli Artiglieri littorali, ed a quelle del Decreto sulla leva; che la relativa aserizione sia agevolata da opportune abilitazioni; e che l'esercizio dell' utile mestiere di marinai, al quale principalmente nelle Isole si addicono gli abitanti, non venga frastornato dalla rigorosa applicazione delle regole disciplinari del Corpo medesimo;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni;

Udito il Nostro Consiglio Ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

Digitized by Google

ART. I.

Ferma rimanendo la prescrizione di dovere i Comuni di Gaeta e Borgo, Mola, Itri, Sperlonga, Castellone, e Maranola fornire un quadruplo numero di Artiglieri littorali, saranno assegnati alle Isole contingenti doppj di quelli per ciascuna di esse fissati nello stato, che fa seguito all' articolo 12 del Regolamento de' 26 gennajo 1831.

ART. II.

Tutti i giovani dell' età stabilita dall' articolo 21 del Regolamento medesimo saranno allistati e bussolati con norme tratte per applicazione dagli articoli XXXIII e seguenti del Decreto organico de' 19 marzo 1834.

ART. III.

Le Autorità indicate dall' articolo 22 del citato Regolamento de' 26 gennajo 1831 destineranno al servizio del Corpo degli Artiglieri littorali, nelle Isole e ne' Comuni suddetti, gl' individui di qualunque mestiere, ed anche le persone civili.

ART. IV.

In tale scelta e destinazione sarà seguito l' or-

dine del sorteggio, come si pratica nell' esecuzione del reclutamento.

ART. V.

Sarà sufficiente negli Artiglieri littorali delle Isole e de' Comuni succennati la statura non minore di cinque piedi.

ART. VI.

Tutti coloro che, per aver riportato nel bussolo numeri alti, non saranno destinati a comporre le quote di Artiglieri littorali come sopra fissate, rimarranno in riserva, e potranno essere chiamati a ripianare le basse, che si verificheranno nella forza.

ART. VII.

Coloro tra gli abitanti de' Comuni e delle Isole, che volontariamente si trovassero ascritti nel Corpo degli Artiglieri littorali, o che in tal modo vi si arrolassero in prosieguo, verranno diffalcati dalle rispettive quote, quando la sorte li chiami a farne parte.

ART. VIII.

Nelle patentiglie di quelli tra gli Artiglieri littorali, che siano marinari, sarà indicata non solo que-

Digitized by Google

sta circostanza, ma anche il numero delle matricole, nelle quali come tali debbonsi trovare iscritti.

ART. IX.

La esibizione delle patentiglie varrà a comprovare la qualità di marinaro.

L' assenza poi per l' esercizio del mestiere sarà documentata colla produzione de' titoli giustificativi dell' arrolamento su' legni mercantili o da guerra.

L' allontanamento per causa di pesca, quando avvenga ne' dì festivi o per più giorni, sarà contestato dai Sindaci con appositi certificati.

ART. X.

Le disposizioni del Decreto sulla leva, ch' emergono da quelle come sopra applicate all' arrolamento degli Artiglieri littorali nelle Isole e ne' Comuni suddetti, potranno esserlo del pari ne' casi, in cui convenga praticarlo.

ART. XI.

Tutte le altre disposizioni del Regolamento de' 26 gennajo 1831, e le speciali risoluzioni emanate in ordine all'Artiglieria littorale rimangono, anche in quanto a' Comuni ed alle Isole suddetti, nel loro pieno vigore.

Digitized by Google

ART. XII.

Il nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari interni, ed il Direttore del Ministero e Real Segreteria di Stato della Guerra e Marina, ciascuno per la parte che lo riguarda, sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Firmato — FERDINANDO.

Il Ministro Segretario di Stato degli Affari interni

Firmato — NICOLA SANTANGELO.

Il Consigliere Ministro di Stato Presidente interino del Consiglio de' Ministri

Firmato — MARCHESE RUFFO.

Per certificato conforme

Il Consigliere Ministro di Stato Presidente interino del Consiglio de' Ministri

Firmato — MARCHESE RUFFO.

VIII
1542462

Digitized by Google